

R.G. 3/2021 Sovraindebitamento



**TRIBUNALE DI BOLZANO**

**DECRETO**

**di apertura della liquidazione dei beni del debitore in stato di sovraindebitamento**

**(art. 14 *quinquies* L. 3/2012)**

Il Giudice Delegato,

- a scioglimento della riserva assunta all'esito del decorso del termine del 12.04.2022, assegnato al Gestore della Crisi ed alla ricorrente per il deposito di proprie note autorizzate;
- premesso che la ricorrente ha depositato una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento di cui agli artt. 10 ss. L. 3/2012, unitamente a relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi, avv. Luca Scopa, con attestazione di fattibilità, successivamente integrata in data 01.02.2022;
- considerato che all'udienza del 24.03.2022 il procuratore della ricorrente ha depositato le dichiarazioni di dissenso pervenute da Agenzia delle Entrate e da Medio Credito Centrale e che il Gestore della crisi ha dato atto che, pertanto, l'accordo non è stato approvato;
- viste le note integrative autorizzate, depositate dalla ricorrente in data 12.04.2022;
- considerato che la ricorrente ha dedotto che Medio Credito Centrale è società pubblica riconducibile al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che si tratta di società partecipata da Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e dello Sviluppo di Impresa S.p.A. (Invitalia)
- a sua volta interamente posseduta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - e che, ai sensi dell'art. 2 comma 100 lett. a) L. 23.12.1996, MCC gestisce, nell'ambito di un RTI composto da altri cinque istituti di credito di cui è mandataria, il Fondo Pubblico di Garanzia per conto del Ministero dello Sviluppo Economico, alimentato da risorse pubbliche stanziato dal MISE a valere sul bilancio dello Stato, per cui ha affermato che ad essa sarebbe applicabile il meccanismo del *cram down* fiscale ex art. 12 comma 3-*quater* L. 3/2012, poiché nella nozione di "amministrazione finanziaria" andrebbero ricomprese tutte le entrate erariali, e non solo quelle di natura fiscale;
- rilevato che



- il credito vantato da Medio Credito Centrale deriva da finanziamento chirografario per complessivi euro 800.000,00 concesso alla ricorrente dalla Banca Cassa Rurale Alto Garda BCC - Soc. Coop., garantito da una fideiussione per l'80% dell'importo complessivo rilasciata da Medio Credito Centrale S.p.A., quale gestore del Fondo di Garanzia istituito dall'art. 2 comma 100 lett. a) della legge 23.12.1996 n. 662, per le agevolazioni creditizie a favore delle piccole e medie imprese; a seguito della risoluzione del contratto di finanziamento e della conseguente escussione della fideiussione, MCC si è surrogata nei diritti della banca, facendo valere il privilegio riconosciuto in ragione della tipologia del credito ex art. 8-*bis* comma 3 D.L. 3/2015;
- il credito vantato da Medio Credito Centrale non ha quindi natura pubblicistica di tributo o di altra entrata erariale, e neppure è un credito che trova titolo in una pretesa impositiva, bensì è riconducibile ad un rapporto di natura privatistica, trattandosi del corrispettivo pattuito in un rapporto contrattuale di finanziamento; le entrate gestite da Medio Credito Centrale per la riscossione delle somme dovute a seguito dell'escussione del Fondo di Garanzia di cui alla L. 662/1996 assumono pertanto natura di prelievo patrimoniale fondato su un rapporto di natura privatistica, quello di mutuo chirografario stipulato con la banca che ha erogato il finanziamento (in questo senso *cfr.* anche Tribunale Potenza, sentenza n. 1082 del 30 settembre 2021);

considerato che

- il comma 3-*quater* dell'art. 12 L. 3/2012, introdotto dall'art. 4-*ter* del D.L. 137/2020, convertito in L. 176/2020, ha previsto che il Tribunale omologhi l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, quando tale adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11 comma 2 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto che

- la norma di cui all'art. 12 comma 3-*quater* L. 3/2012 fa espresso riferimento alla sola amministrazione finanziaria, mentre il credito vantato nel caso in esame da Medio Credito Centrale, pur derivando dalla garanzia prestata dallo Stato per i finanziamenti alle piccole e



medie imprese, è strutturalmente diverso rispetto ai crediti dell'amministrazione finanziaria, la quale gestisce l'accertamento e la riscossione dei tributi, poiché trova la sua fonte in un rapporto privatistico, ossia nel mutuo chirografario stipulato con la banca finanziatrice; tale natura non muta neppure per il fatto che MCC possa avvalersi della procedura esattoriale per il recupero del credito, ai sensi dell'art. 67 D.P.R. 43/1988;

- a mente dell'art. 14 delle preleggi, peraltro, le norme che fanno eccezione a regole generali non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati, per cui non è possibile interpretare estensivamente l'art. 12 comma 3-*quater* L. 3/2012, che costituisce norma eccezionale;

- rilevato, infine, che l'eccezione sollevata dalla ricorrente, secondo la quale MCC non sarebbe titolato ad esprimere un parere di adesione ad un qualsivoglia accordo di composizione, per cui dovrebbe richiedersi l'acquisizione del parere al titolare effettivo del credito, ossia il Ministero dello Sviluppo Economico, appare infondata poiché la titolarità formale del credito *de quo* va senz'altro individuata in capo a MCC, a prescindere da ogni considerazione sull'effettiva provenienza dei denari di cui MCC dispone, e che inoltre la dichiarazione resa da quest'ultimo, depositata in atti dal gestore della crisi all'udienza del 24.03.2022 è inequivocabilmente di tenore negativo (*"MedioCredito Centrale S.p.A., in qualità di Gestore delle agevolazioni pubbliche, non aderisce a detto accordo [...] il Gestore non autorizza l'adesione ad alcun tipo di composizione da sovraindebitamento, pertanto, invita l'Agente di riscossione a proseguire tutte le azioni utili ed idonee al recupero dell'intero credito, al fine di tutelare e non pregiudicare le ragioni erariali"*);

- considerato pertanto che l'accordo non possa essere omologato a fronte della sua mancata approvazione da parte di creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti (art. 11 comma 2 L. 3/2012);

- rilevato altresì che la ricorrente ha chiesto, in via subordinata, l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14 *ter* L. 3/2012,

#### **ritenuto**

- che sussiste la propria competenza ai sensi degli artt. 14 *ter* co. 2 e 9 co. 1 L. 3/2012;
- che Titanplus S.r.l. non è in grado di far fronte con il proprio patrimonio agli impegni assunti e versa conseguentemente in una situazione di sovraindebitamento *ex* art. 6 co. 2 lett. a) L. 3/2012;
- che la ricorrente non risulta soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo I della L. 3/2012;



- che non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti alla data del ricorso, a procedimenti di composizione di crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio ai sensi del capo II della L. 3/2012;
- che non sono emersi atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

**P.Q.M.**

visto l'art 14 *quinquies* L. 3/2012 e succ. mod;

**dichiara**

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di Titanplus S.r.l.;

**nomina**

liquidatrice dei beni presenti ed eventualmente sopravvenienti nei quattro anni successivi alla data del deposito della domanda la dott.ssa Cinzia Girardi, con l'incarico di compiere tutte le attività di cui agli artt. 14 *sexies* e ss. L. 3/2012;

**dispone**

che, fino al momento in cui il decreto di chiusura della procedura *ex art. 14 novies* co. 5 L. 3/2012 diverrà esecutivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o perseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

**ordina**

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, qualora il patrimonio comprenda beni immobili e mobili registrati;

**dispone**

che sia data pubblicità del presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale di Bolzano per 90 giorni.

Si comunichi alla ricorrente, al gestore della crisi avv. Luca Scopa ed alla liquidatrice dott.ssa Cinzia Girardi.

Bolzano, 21/04/2022.

Il Giudice

dott.ssa Cristina Longhi

